

N. 1753/12 P.G.
N. 4466/13 Cont.
N. _____ Rep.

1753

N. 1753/2012 R.G.

TRIBUNALE DI BELLUNO

Il giudice designato dott. Federico Montalto, sciogliendo la riserva nella causa promossa

da

T. M., elettivamente domiciliato in Feltre, via Roma 2, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Tandura, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

- RICORRENTE

contro

R. A., elettivamente domiciliato in Belluno, via Garibaldi 78, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Paniz e Liliana Bianchi, che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

- RESISTENTE

IL CASO.IT

S. S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Reggiani ed Augusto Lizier, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- RESISTENTE

Oggetto: azione possessoria ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c..

OSSERVA

1. L'odierno attore in reintegrazione, premettendo d'essere proprietari dell'immobile sito in F. loc. T., via, censito al Fg. 67, Mappale 1240 del NCEU di F. confinante con gli immobili censiti ai Mappali 1239 sub. 3 (di proprietà di R. A.) e 1239 sub. 2 (di proprietà di Z. S.) in favore dei quali è costituita formale servitù di passaggio pedonale e carraio gravante su parte dell'immobile di proprietà dei deducenti ("striscia di terreno della larghezza di mt. 3 identificata partendo dal muro dell'edificio insistente sul Mappale n. 1240 con un allargamento fino a mt. 4.50 sull'accesso alla strada comunale"), ha lamentato che, "in data 23 aprile 2012, la soc. I., su

specifica richiesta del sig. R. [REDACTED] A. [REDACTED], provvedeva a collegare le unità abitative dei sigg. R. [REDACTED] e Z. [REDACTED] alla rete di distribuzione del metano posta lungo la strada comunale denominata via P. [REDACTED], mediante posa ed interrimento delle tubazioni di raccordo all'interno del Mappale n. 1240 di proprietà del sig. T. [REDACTED] M. [REDACTED]", deducendo la natura di spoglio clandestino del fatto (siccome commesso in assenza del proprietario e possessore del bene interessato dalla posa delle tubazioni del gas ed in assenza di qualsivoglia suo consenso al fatto) e rimarcando l'eterogeneità del fatti rispetto al diritto reale costituito in favore degli immobili del convenuto; sulla base di tale prospettazione, lo stesso ha chiesto la reintegra nel possesso del bene, con condanna, a carico del convenuti, al ripristino dello *status quo ante* oltre che al risarcimento dei danni a lui attore cagionato mediante l'illecita condotta di spoglio.

Il convenuto R. [REDACTED] A. [REDACTED] ha eccepito, oltre che l'inammissibilità della domanda per una presunta natura petitoria della stessa: a) l'insussistenza di un possesso giuridicamente tutelabile, avuto riguardo alla parte di sottosuolo interessata dalle opere in questione; b) l'insussistenza dell'estremo dello spoglio, la condotta denunciata non avendo invero seriamente ed apprezzabilmente privato l'attore del possesso del bene interessato, anche avuto riguardo alla presenza, nel sottosuolo del Mappale 1240, da diverso tempo, delle condutture dell'impianto idrico poste al servizio degli immobili di proprietà R. [REDACTED]-Z. [REDACTED], né avendo egli agito con intento lesivo in danno del presunto possessore (anche in ragione dell'assenza di "alternative ugualmente affidabili che non comportino invasione dell'altrui sottosuolo"); c) l'infondatezza della connessa pretesa risarcitoria, in ragione del completo ripristino dello stato dei luoghi effettuato dopo l'esecuzione dei lavori di posa delle tubazioni; sulla base di tali ragioni, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, ha chiesto, previo accertamento della natura interclusa del fondo di sua proprietà, la costituzione in via coattiva d'una servitù (in via anticipatoria-cautelare).

La convenuta I. [REDACTED] s.p.a., pur rimettendosi in merito alla domanda di reintegrazione, ha eccepito: a) la carenza dell'elemento soggettivo dello spoglio, non avendo, al momento dell'intervento, essa convenuta avuto contezza di ledere l'altrui possesso (essendo la cassetta di alloggiamento del contatore già stata installata direttamente dal cliente; essendo del tutto obbligato il tracciato di fatto



a seguito; per l'assenza di elementi tali da far ritenere un'opposizione da parte di terzi) e, comunque, essendosi il R. [REDACTED] con apposita dichiarazione formale, assunto "lo specifico onere dell'ottenimento dei permessi di occupazione del suolo e proprietà privati, necessari all'esecuzione dell'impianto da parte della Società di distribuzione competente", a questo modo escludendo, con apposita sottoscrizione dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, la sussistenza di impedimenti all'esecuzione delle opere concordate; b) la carenza del presupposto di fondatezza della pretesa risarcitoria come avanzata, anche nei confronti dell' [REDACTED] s.p.a., da parte attrice, della quale ha chiesto il rigetto.

Nel corso dell'istruttoria sommaria, si è proceduto all'audizione del ricorrente (in persona del procuratore speciale) e del resistente R. [REDACTED]; l'Ufficio ha sollecitato, pur se senza esito, una definizione bonaria e/o stragiudiziale della controversia, invero non intervenuta.

Le parti hanno quindi depositato Note conclusionali.

2. La domanda di tutela possessoria appare fondata, pur se previa qualificazione della domanda in termini di manutenzione nel possesso.

2.1. Preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto suppostamente rivestita di natura petitoria (sul punto, basti osservare che parte attrice ha invocato una tutela del possesso siccome lesa mediante posa di tubi per la fornitura di gas, chiedendo il ripristino della situazione antecedente la dedotta lesione), occorre rilevare come, nel caso di specie, secondo le stesse prospettazioni attoree, venga in discussione l'interramento di tubazioni di raccordo tra la linea privata del convenuto e la rete di distribuzione del metano posta lungo la strada comunale, quale atto assunto siccome idoneo a limitare il pieno possesso di un tratto di terreno rientrante nel possesso dell'odierno ricorrente (in quanto interessato dai lavori di scavo e di posa della predetta condotta di collegamento).

Una tale condotta, astrattamente considerata, deve essere correttamente intesa come molestia del possesso, ossia quale atto idoneo a rendere lo stesso più difficoltoso senza incidere sulla consistenza della cosa; invero, è noto come, secondo principi, la differenza tra lo spoglio e la molestia vada individuata in relazione alla natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa oggetto del potere di fatto, sottraendone la

disponibilità, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagiata e scomoda: nel caso di specie, non può certo ritenersi che la presenza di una condotta di metano (ancora a prescindere da ogni giudizio di merito sulla fattispecie concreta) privi il proprietario della disponibilità del sottosuolo del terreno ove la stessa sia stata interrata, la stessa, piuttosto, determinando potenziali limitazioni nell'utilizzo dello stesso (tale impostazione è, del resto, in linea con la giurisprudenza edita formatasi in materia di possesso del sottosuolo o dell'area sovrastante ex art. 840 c.c.: si vedano Trib. (Ord.) Milano, Sez. IV, 10/07/2007, in tema di interrimento di tiranti finalizzati alla realizzazione di un parcheggio; Cass. civ., 28/01/1985, n. 432 e Cass. civ., sez. II, 6/7/2001 n. 14900, in tema di collocazione di condotte di gas metano, sullo spazio sovrastante un fabbricato).

2.2. Ciò fermo, è infondata l'eccezione di parte convenuta circa il difetto di prova (e, ancor prima) di allegazione d'un possesso dell'area di sottosuolo interessata dalle opere denunciate.

L'assunto in esame – che appare muovere da una tacita premessa concettuale di "parcellizzazione" della proprietà, intendendo il sottosuolo quale bene in qualche misura autonomo rispetto al terreno sovrastante, talché, in ipotesi di lesione possessoria in danno del sottosuolo, ai fini della tutela possessoria dovrebbe fornirsi prova d'un previo possesso dello stesso quale entità distinta dalla striscia di terreno superiore – trova smentita, in primo luogo, nell'art. 840 c.c., secondo cui la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino, onde, in assenza di frazionamento della proprietà del suolo rispetto a quella relativa al sottosuolo (per alcune ipotesi, si vedano Cass. civ., Sez. II, 15/11/2006, n. 24302 e Cass. civ., 16/09/1981, n. 5130, in tema di usucapione di grotte; Corte d'Appello di Genova, Sezione II Civile, Sentenza 27/10/2009, in tema di usucapione di alcuni box realizzati sotto l'altrui proprietà: come si vede, trattasi di casi in cui il sottosuolo posseduto costituisca una entità autonoma e nettamente distinta dal suolo sovrastante, sotto il profilo materiale, funzionale ed economico, a seguito di situazioni originarie od interventi successivi che avevano integrato detta autonomia economico/funzionale), non può che venire in



discussione un'unitarietà del bene oggetto di proprietà e, al contempo, di possesso.

Soprattutto, non può pretendersi, a fini di tutela possessoria, che il sottosuolo sia previamente goduto, da parte dell'attore in manutenzione, mediante concreti ed effettivi atti di godimento (che, peraltro, nel caso di specie appaiono realizzati, risultando che, sotto la striscia di terreno *de qua*, siano interrate le condotte dell'acqua dell'attore): invero, è opinione pacifica che il possesso dello spazio soprastante o del sottosuolo sussista in automatico e per proiezione del possesso del bene posto in superficie, non esigendosi alcun ulteriore e distinto possesso delle ridette entità in aggiunta al possesso del bene in proprietà; sul punto, si consideri, in tema di spazio aereo, la pur risalente Cass. civ., 20/04/1976, n. 1379, secondo cui *"Il possesso di un immobile si estende, di norma, allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, dell'immobile stesso, fin dove, però, tale spazio non presenti una soluzione di continuità per la frapposizione di altro immobile, soggetto ad altrui possesso"*; nello stesso senso, e ancora più chiaramente, Cass. civ., 18/02/1981, n. 991, secondo cui *"La proprietà immobiliare, estendendosi alla proiezione verticale, nel sottosuolo e nello spazio sovrastante, dell'immobile che ne è oggetto, include, nell'ipotesi di porzione di edificio diviso verticalmente in due parti adiacenti, anche le strutture sovrastanti quali il sottotetto, che, concorrendo a formare l'unità complessa, ne sono accessorie; a tale proprietà è connesso il possesso pure delle suddette parti accessorie, anche se non utilizzate, finché altri non lo acquisti separatamente, in quanto il relativo diritto (ius possessionis) spetta al proprietario per il solo fatto di essere titolare del potere di disposizione e di godimento sull'intero immobile, senza necessità che questo potere venga continuamente e manifestamente esercitato su tutte le sue parti, richiedendo l'art. 1140 c. c. gli atti di esercizio corrispondenti alla proprietà o ad altro diritto reale solo per la configurazione del possesso del non proprietario (il corsivo di entrambe le Massime è di questo giudice; si noti, nella seconda pronuncia ora richiamata, l'esplicita affermazione della non necessità di un autonomo ed ulteriore atto di utilizzo, a fini di possesso, dell'area soprastante o del sottosuolo, almeno nei casi in cui non risulti gravante un previo ed antagonista altrui possesso, tale da rilevare a fini d'usucapione).*

Il principio, sia pure sovente in modo implicito, è confermato da numerose pronunce in materia condominiale, le quali hanno affermato il diritto del singolo condomino di pretendere, in sede di tutela possessoria, la rimozione di opere realizzate a fini di uso esclusivo da parte di altro o altri condomini nel sottosuolo condominiale (si vedano, tra le altre: App. Roma, Sez. IV, 21/11/2012, secondo cui "Lo spazio sottostante il suolo dell'edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, *deve considerarsi di proprietà comune, tenuto conto che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e che quest'ultimo svolge una funzione di sostegno al fine di garantire la stabilità dell'edificio. Ne deriva che la porzione di terreno su cui poggia il condominio è assoggetta alle norme disciplinanti la proprietà comune, con condanna del condomino, che ne abbia fatto un uso esclusivo, alla reintegrazione degli altri comproprietari nel pieno e pacifico possesso del suolo e del sottosuolo*"; Cass. civ., Sez. II, 28/4/2004 n. 8119; Tribunale di Milano, 10/7/2007, sopra citata; Cass. civ., 28/01/1985, n. 432).

In definitiva, l'argomento della parte convenuta circa la mancanza di prova, da parte dell'attore in manutenzione, in relazione al concreto esercizio del possesso sul bene deve essere disatteso, posto che il ricorrente risulta pacificamente possessore, ai sensi dell'art. 840 c.c., del sottosuolo su cui insiste la strada di sua piena ed esclusiva proprietà con tutto ciò che essa contiene i senso verticale, fino alla profondità entro la quale egli ha interesse ad escludere l'intervento altrui; a tal proposito, la sussistenza di detto interesse, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda, per tutte, Cass. civ., Sez. II, 11/10/2004, n. 20129), va valutata con riferimento non solo all'attuale situazione e destinazione del suolo ma anche alle sue possibili, future realizzazioni, sia pure in concreto non individuate, purchè compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo, senza necessità di procedere al contemperamento tra gli interessi del proprietario del suolo e quelli dei terzi (contrariamente a quanto stabilito dall'art. 844 c.c.); tale chiaro principio destituisce di fondatezza la tesi di parte convenuta per cui non sussisterebbe, nel caso specifico, una sufficientemente rilevante misura di offensività della condotta di illecito possessorio, posto che – ferma la rilevanza, anche in termini di sicurezza, della presenza di altrui condotte di gas nel proprio sottosuolo, tale da già sensibilmente

• comprimere il possesso del sottosuolo – deve appunto considerarsi il chiaro pregiudizio, in danno del possessore, ai fini di future ed eventuali possibilità di utilizzo del sottosuolo, senz'altro condizionate e limitate dalla presenza dell'altrui rete di metano, ciò che, in definitiva, concreta l'elemento oggettivo della molestia, intesa appunto quale atto idoneo ad attentare all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio ed alle possibili, future realizzazioni.

Inoltre, di nessun pregio si rivela l'assunto per cui la valutazione della liceità della condotta dedotta in giudizio andrebbe compiuta alla luce della sussistenza d'una servitù di passaggio sul suolo soprastante l'area ipogea interessata dall'intervento *de quo*: sul punto, basti considerare trattasi di diritto reale su cosa altrui che non esclude né limita la proprietà ed il possesso del suolo e del corrispondente sottosuolo.

Infine, va respinta la tesi per cui, data l'inevitabilità altrimenti della soluzione operativa concretamente praticata, difetterebbe l'estremo soggettivo dell'illecito possessorio: invero, premesso che, secondo orientamento pacifico, nell'azione di manutenzione, l'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto (per tutte, Cass. civ., Sez. II, 29/11/2004, n. 22414), ciò che solo qui rileva è che un'eventuale natura interclusa del fondo di proprietà del resistente non si pone quale ragione escludente la consapevolezza della portata lesiva dell'altrui possesso propria della condotta posta in essere; in altri termini, solo un previo diritto – negozialmente o giudizialmente costituito (ove ritenuta ipotizzabile un'interpretazione estensiva dell'art. 1033 c.c.); ma l'opinione dominante lo esclude, ritenendo inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto, in

conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto: Cass. civ., Sez. II, 25/01/1992, n. 820; si veda anche Corte Cost. N. 357 Ordinanza 10 - 17 luglio 2002; più di recente, Trib. Milano, Sez. IV, 08/05/2012, secondo cui "La servitù coattiva di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano non è disciplinata da alcuna norma specifica, né al fine della sua costituzione può essere invocato l'art. 1033 c.c., in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola l'acquedotto in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzioni di ciascuna di essa") – in capo all'odierna parte convenuta avrebbe potuto escludere la consapevolezza circa la contrarietà dell'atto all'estensione dell'altrui possesso (non sfugga che il convenuto ha affermato, in sede di libero interrogatorio, di non aver preavvertito il proprietario del terreno né di avergli chiesto alcuna autorizzazione), onde va ritenuta la sussistenza dell'*animus turbandi*, quale volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore, e dalla consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o una limitazione dell'esercizio dell'altrui possesso.

Va infine ritenuta l'ascrivibilità del fatto molesto anche alla convenuta I [REDACTED] s.p.a., quale autore materiale dell'illecito possessorio, ossia quale esecutore delle opere su incarico e nell'interesse del convenuto R [REDACTED] A [REDACTED]; in proposito, basti rilevare che la dichiarazione dell'interessato circa la sussistenza del diritto e/o la non lesione in danno di terzi (anche in forma di "liberatoria") non esonera l'azienda del metano dalla consapevolezza, sulla base di elementari e doverose indagini e di indubbe risultanze documentali (che, secondo giudizio di esperienza e verosimiglianza, devono ritenersi esaminate dalla stessa società), circa l'appartenenza a terzi del bene interessato dai lavori di scavo e interrimento della condotta, così dovendosi ritenere integrati non solo la legittimazione passiva ma altresì la titolarità passiva dell'obbligo di manutenzione in capo all' [REDACTED] s.p.a.. In ultimo, va ritenuta l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto R [REDACTED] tesa alla costituzione di servitù coattiva di passaggio di tubi nel



terreno del ricorrente: Invero, a parte quanto incidentalmente rilevato in punto di insussistenza del relativo diritto reale, deve soprattutto rimarcarsi la carenza di nesso di detta domanda con la *causa petendi* dedotta nel giudizio possessorio, ciò che appunto ne determina la chiara inammissibilità.

In definitiva, R. [REDACTED] A. [REDACTED] ed I. [REDACTED] s.p.a. vanno condannate all'immediata rimozione della tubazione collocata ed interrata nella striscia di terreno, meglio descritta in ricorso, censita col Mappale 1240, Fg. 67 del Comune di F. [REDACTED], di proprietà di T. [REDACTED] M. [REDACTED], nonché all'immediato ripristino dello *status quo ante* ed ad astenersi, per il futuro, dal compiere ogni e qualsivoglia atto di turbativa in danno del possesso del T. [REDACTED].

Circa la domanda di risarcimento, la stessa non può essere esaminata e deliberata in sede interdittale.

All'accoglimento della domanda interdittale consegue, data la natura meramente eventuale della fase di merito, la pronuncia sulle spese, le quali vanno poste a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, nell'importo indicato in dispositivo.


P. Q. M.

- visti gli artt. 703 c.p.c.; 669 *bis* e ss. c.p.c.

1. accoglie la domanda e, previa qualificazione della stessa nella specie di domanda di manutenzione del possesso, ordina a R. [REDACTED] A. [REDACTED] e a I. [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante, di immediatamente rimuovere la tubazione collocata ed interrata nella striscia di terreno, meglio descritta in ricorso, censita col Mappale 1240, Fg. 67 del Comune di F. [REDACTED], di proprietà di T. [REDACTED] M. [REDACTED], nonché di integralmente ripristinare lo *status quo ante* e di astenersi, per il futuro, dal compiere ogni e qualsivoglia atto di turbativa in danno del possesso del T. [REDACTED];
2. dichiara inammissibile la domanda cautelare proposta, in via riconvenzionale, dal resistente R. [REDACTED] A. [REDACTED];
3. condanna i resistenti R. [REDACTED] A. [REDACTED] e I. [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa, liquidate in € 2.633,00, di cui € 233,00 per spese ed € 2.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Si comunichi

Belluno, 20.8.2013.


dott. ^{Il Giudice} ~~Il Giudice~~ ~~Il Giudice~~

Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Belluno il 4 SET. 2013
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosalina DE BENEDET

IL CASO.it